

## **TI\_GERICHTE 11.1999.99 vom 14. Februar 2005**

TI Tribunale d'appello, 2005-02-14, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.1999.99](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1999.99)

FR: TI\_GERICHTE 11.1999.99 du 14 février 2005

IT: TI\_GERICHTE 11.1999.99 del 14 febbraio 2005

### **Regeste**

divorzio: termine di separazione e pretese alimentari di figli che hanno un genitore comune

### **Erwägungen**

#### **E. 2**

I processi di divorzio che all'entrata in vigore della legge nuova (1° gennaio 2000) dovevano ancora essere giudicati da un'autorità cantonale, foss'anche di secondo grado, sono retti dal nuovo diritto (art. 7 b cpv. 1 tit. fin. CC). I punti della sentenza non impugnati rimangono invece vincolanti, “a meno che siano così strettamente connessi con le conclusioni non ancora giudicate da giustificarsi una decisione complessiva” (art. 7 b cpv. 2 seconda frase tit. fin. CC). In concreto restano litigiosi lo scioglimento del matrimonio, i contributi di mantenimento per la moglie, quelli per i figli e il riparto della prestazione d'uscita accumulata dal marito in costanza di matrimonio. Quanto agli altri aspetti, non appellati o contro i quali l'appello – adesivo – è stato ritirato, la sentenza del Pretore ha assunto carattere definitivo ( Fankhauser in: Schwenger, *Praxiskommentar Scheidungsrecht*, Basilea 2000, n. 9 ad art. 148 CC; v. anche Geiser, *Übersicht zum Übergangsrecht des neuen Scheidungsrechts* in: Hausheer, *Vom alten zum neuen Scheidungsrecht*, Berna 1999, pag. 255 n. 6.21).

#### **E. 3**

L'appellante ribadisce la sua domanda di separazione, sostenendo che la sua opposizione al divorzio non è abusiva. Essa rimprovera poi al Pretore di avere applicato il nuovo diritto prematuramente, concedendo al marito esclusivamente colpevole della disunione la possibilità di ottenere il divorzio. Ora, secondo l'art. 114 CC un coniuge può domandare il divorzio se al momento della litispendenza o il giorno della sostituzione della richiesta comune con un'azione unilaterale i coniugi sono vissuti separati da almeno due anni. È vero che la durata della separazione obbligatoria è stata ridotta da quattro a due anni solo dal 1° giugno 2004 (RU 2004 pag. 2161 seg.), ma è anche vero che ai processi di divorzio pendenti all'entrata in vigore della modifica legislativa si applica il nuovo diritto (art. 7 c tit. fin. CC). In concreto i coniugi risultano vivere separati dall'agosto del 1996, sicché al momento dell'entrata in vigore del nuovo art. 114 CC il termine biennale si era compiuto (DTF 126 III 401 con riferimenti; FF 2003 pag. 3376). Ne discende che il marito ha ora un diritto assoluto a ottenere il divorzio, nel senso che né il giudice né il coniuge possono opporvisi (Werro , *Concubinage, mariage et démariage*, Berna 2000, pag. 119 n. 525; Fankhauser in: Schwenger, *op. cit.*, n. 1 ad art. 114 CC). Ancorché pronunciato dal Pretore sulla base della legge anteriore, il divorzio merita dunque conferma.

#### **E. 4**

Le questioni legate al riparto delle prestazioni d'uscita in materia di cassa pensione, alla stessa stregua dello scioglimento del regime matrimoniale, vanno esaminate prima delle controversie sui contributi di mantenimento (SJ 124/2002 I pag. 539 consid. 3 = FamPra.ch 2002 pag. 563 consid. 3). In concreto il Pretore ha riconosciuto alla moglie una spettanza di fr. 59 611.–, pari alla metà della prestazione di libero passaggio maturata dal coniuge durante il matrimonio. L'appellante fa valere – in sintesi – che “nel caso in cui l'appello venga accolto è opportuno ancorare nella sentenza di separazione solo il principio che la metà della prestazione di uscita LPP a favore della convenuta compete all'appellante e che venga disposta la notifica di tale decisione alla \_\_\_\_\_, attuale istituto di previdenza LPP” (appello, pag. 11). Il marito, da parte sua, rileva che i dati contenuti nella dichiarazione della \_\_\_\_\_ sono errati, poiché comprendono anche un accredito pensionistico da lui accumulato prima del matrimonio (osservazioni pag. 11). a) Alla fattispecie si applica la legge nuova (sopra, consid. 2), sicché la disciplina in materia di “secondo pilastro” è disciplinata ormai dagli art. 122 segg. CC (si veda anche il rinvio all'art. 22 cpv. 1 LFLP nel testo in vigore dal 1° gennaio 2000). La suddivisione degli averi di vecchiaia non è più subordinata, in altri termini, all'erogazione di un contributo di mantenimento (FF 1996 I pag. 109 n. 233.41). Oggi, se un coniuge o ambedue i coniugi sono affiliati a un istituto di previdenza professionale e non è sopraggiunto alcun caso d'assicurazione, ognuno di essi ha diritto alla metà della prestazione d'uscita dell'altro calcolata per la durata del matrimonio secondo le disposizioni della legge federale sul libero passaggio (art. 122 cpv. 1 CC). Dandosi crediti reciproci, si divide la differenza tra i rispettivi crediti (art. 122 cpv. 2 CC). Il giudice può invero rifiutare la divisione, in tutto o in parte, ma solo ove essa “appaia manifestamente iniqua dal profilo della liquidazione del regime dei beni o della situazione economica dei coniugi dopo il divorzio” (art. 123 cpv. 2 CC). La questione è governata dal principio inquisitorio (DTF 129 III 487 consid. 3.3; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum Scheidungs-recht, Zurigo 1999, n. 21 ad art. 7 b tit. fin. CC). b) In concreto risulta dagli atti che il marito è affiliato all'Istituto di previdenza professionale della \_\_\_\_\_ e che l'avere di vecchiaia da lui accumulato durante il matrimonio ammonta a fr. 119 223.– (lettera 22 giugno 1999, allegata alla sentenza). La moglie, che durante il matrimonio non ha esercitato attività lucrativa, non è affiliata a nessun istituto. Di per sé, essa ha diritto pertanto alla metà della prestazione d'uscita acquisita dall'altro, né tale riparto appare iniquo o si scorge fondato motivo per derogarvi. Circa l'ammontare del credito dell'appellante, l'art. 142 cpv. 1 CC prevede che, in caso di mancata intesa, il giudice si limita a fissare la percentuale – di regola il 50 – della prestazione d'uscita spettante a ogni coniuge. Diversamente da quanto ha fatto il Pretore sulla base del vecchio diritto (sentenza impugnata, dispositivo n. 6), nel giudizio odierno va stabilita solo la chiave di riparto (FF 1996 I 122 in alto). Dovesse sorgere contestazione fra un ex coniuge e un istituto di previdenza sull'entità della rispettiva spettanza, la lite andrà sottoposta, una volta passata in giudicato l'attuale sentenza, “al giudice competente secondo la legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio” (art. 142 cpv. 2 CC), ovvero – nel Ticino – al Tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 25 a cpv. 1 LFLP con rinvio all'art. 73 cpv. 1 LPP, art. 8 cpv. 1 LALPP). Nel quadro del sindacato odierno ci si limiterà dunque a prevedere la suddivisione a metà delle prestazioni d'uscita maturate dalle parti durante il matrimonio, ossia dal 29 marzo 1986 al passaggio in giudicato del divorzio confermato con la sentenza odierna.

## E. 5

L'appellante contesta il contributo di mantenimento fissato in suo favore giusta l'art. 151 cpv. 1 vCC. A tal fine il Pretore si è dipartito da un reddito netto del marito di fr. 10 040.– mensili, ha accertato il fabbisogno minimo di lui in fr. 4764.– mensili e quello della moglie, senza attività lucrativa, in fr. 1900.– mensili. Quanto al fabbisogno in denaro dei figli, il Pretore l'ha fissato in fr. 525.– mensili fino ai 6 anni, aumentato a fr. 735.– mensili dai 7 ai 12 anni, a fr. 780.– mensili dai 13 ai 16 anni e a fr. 975.– mensili dai 17 alla maggiore età. Donde un contributo per la moglie di fr. 2450.– mensili fino al 16 aprile 2004 (17° compleanno di A\_\_\_\_\_), di fr. 2350.– mensili fino al 16 aprile 2005 (maggiore età di A\_\_\_\_\_), di fr. 2700.– mensili fino al 15 settembre 2007 (maggiore età di I\_\_\_\_\_), di fr. 3100.– mensili fino al 14 agosto 2010 (maggiore età di F\_\_\_\_\_), di fr. 3500.– mensili fino al 4 settembre 2014 e di fr. 500.– mensili in seguito, vita natural durante. a) Nel nuovo diritto l'obbligo di mantenimento dopo il divorzio è regolato dall'art. 125 cpv. 1 CC, stando al quale se non si può ragionevolmente pretendere che dopo il divorzio un coniuge provveda da sé al proprio debito mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia, l'altro coniuge gli deve un adeguato contributo. Tale norma concreta due principi: quello secondo cui, dopo il divorzio, ogni coniuge deve provvedere a sé stesso nella misura del possibile e quello secondo cui ogni coniuge va incoraggiato ad acquisire o a riacquistare la propria indipendenza economica. Per raggiungere tale autonomia, che può essere stata compromessa dal matrimonio, uno dei coniugi può essere tenuto a sovvenzionare l'altro. Così com'è concepito, l'obbligo dell'art. 125 cpv. 1 CC si fonda soprattutto sulle necessità del coniuge richiedente e dipende dal grado di autonomia che si può esigere da lui, in particolare dalla sua capacità di intraprendere un'attività professionale – o di riprendere un'attività professionale interrotta durante il matrimonio – per sovvenire al proprio “debito mantenimento”. Sotto il profilo finanziario occorre considerare anzitutto il reddito effettivo dei coniugi, ma anche quello ch'essi potrebbero conseguire dimostrando buona volontà o facendo prova di ragionevole sforzo (DTF 128 III 5 consid. 4a). b) Per il resto, il contributo di mantenimento deve attenersi agli elementi oggettivi elencati (non esaustivamente) dall'art. 125 cpv. 2 CC. Tali criteri corrispondono in larga misura a quelli elaborati dalla giurisprudenza in applicazione del vecchio diritto (Werro in: *De l'ancien au nouveau droit du divorce*, Berna 1999, pag. 41). Il giudice deve considerare – in specie – il riparto dei compiti assunto dai coniugi durante il matrimonio, la durata del medesimo, il tenore di vita adottato dalle parti durante la vita in comune, l'età e la salute di loro, il rispettivo reddito e patrimonio, la portata e la durata delle cure ancora dovute ai figli, la formazione professionale e le prospettive di reddito, il presumibile costo del reinserimento professionale del beneficiario, come pure le aspettative di vecchiaia e di previdenza, incluso il risultato prevedibile della divisione delle prestazioni d'uscita (art. 125 cpv. 2 CC). La colpa nella disunione non è più, per contro, di alcun interesse giuridico (Schwenzer, op. cit., n. 39 ad art. 125 CC). Verso il basso, il contributo di mantenimento deve garantire al coniuge beneficiario almeno il fabbisogno minimo, fermo restando che anche il debitore del contributo deve poter conservare il proprio (DTF 127 III 70 consid. 2c con richiami di giurisprudenza). Verso l'alto, il contributo di mantenimento non deve eccedere il tenore di vita avuto dal coniuge beneficiario durante la vita in comune (art. 125 cpv. 2 n. 3 CC; Werro, *Concubinage, mariage et démariage*, op. cit., pag. 147, n. 673 segg.). c) Le parti si sono sposate il 29 marzo 1986 e si sono separate di fatto nell'agosto del 1996, quando il marito è andato ad abitare per conto proprio. La vita in comune essendo durata più di dieci anni, il matrimonio può dirsi sostanzialmente di lunga durata (Schwenzer, op. cit., n. 48 ad art. 125 CC con riferimenti; Gloor/Spycher in: Basler

Kommentar, 2 a edizione, n. 25 ad art. 125 CC). I coniugi hanno dunque il diritto di conservare, per principio, il tenore di vita avuto durante la comunione domestica (sentenze del Tribunale federale 5C.111/2001 del 29 giugno 2001, consid. 2c, e 5C.205/2001 del 29 ottobre 2001, consid. 4c), il quale comprende – come l'art. 125 cpv. 1 CC sottolinea – un'adeguata previdenza per la vecchiaia. Se i mezzi a disposizione sono insufficienti per garantire tale continuità, ambo i coniugi devono essere chiamati equitativamente a sopportarne le conseguenze, senza dimenticare che il creditore del contributo ha diritto a un tenore di vita analogo a quello del debitore, ovvero almeno l'equivalente del fabbisogno minimo (DTF 127 III 70 consid. 2c con richiami). d) Dall'istruttoria si evince che in concreto la moglie, assistente di farmacia, ha smesso di lavorare dopo la nascita dei figli (verbale del 4 maggio 2004, pag. 1). Di questi ultimi, che vivono con lei, essa ha continuato a occuparsi anche dopo la separazione di fatto. Non consta che essa abbia particolari problemi di salute, ancorché nel 1998 fosse in cura per un disagio psichico riconducibile alla situazione familiare (deposizione \_\_\_\_\_ del 26 marzo 1998, pag. 1 in fine). D'altro lato non risulta nemmeno – né il marito pretende – che soccorrano nella fattispecie i presupposti eccezionali dell'art. 125 cpv. 3 CC, in base ai quali un contributo alimentare possa essere ridotto o addirittura rifiutato. La questione è pertanto di valutare se l'attrice abbia i mezzi per finanziare un tenore di vita analogo a quello di cui essa godeva prima della separazione e, se no, quanto le manchi a tal fine. e) Il Pretore ha accertato che al momento della separazione (agosto 1996) il reddito familiare ammontava a fr. 8046.– netti mensili. Il fabbisogno minimo del marito era allora di fr. 4264.– mensili, quello della moglie di fr. 1900.– e quello in denaro dei tre figli di complessivi fr. 1890.– (decreto cautelare del 10 giugno 1997, inc. DI.1996.529, DI.1996.668 e DI.1996.703), per un totale di fr. 8054.– mensili. Non vi era dunque alcuna eccedenza, bensì un ammanco (seppur lieve) che il Pretore – invero a torto – ha posto a carico del marito. In mancanza di altri dati sul tenore di vita dei coniugi prima della separazione gli accertamenti esperiti dal Pretore a fini provvisori – ancorché limitati a un esame di verosimiglianza – appaiono pur sempre un riferimento oggettivo (I CCA, sentenza inc. 11.2000.28 del 18 luglio 2001, consid. 4). Tutto ciò senza trascurare, evidentemente, che il calcolo predetto comprendeva già il costo di due economie domestiche distinte. f) Ne consegue che, rispetto al bilancio familiare riassunto nella citata sentenza del Pretore, prima della separazione di fatto la famiglia spendeva meno, giacché il marito non aveva un appartamento proprio (dal costo di 800.– mensili: decreto cautelare del 10 giugno 1997 nell'inc. DI.1996.529, pag. 7 in alto). Una sola economia domestica, inoltre, era meno onerosa di due economie separate, tant'è che il minimo esistenziale per coniugi previsto dal diritto esecutivo è assai inferiore alla somma di due minimi esistenziali per persone singole (nel 1996 esso ammontava a fr. 1370.– mensili rispetto a quello di fr. 1025.– mensili per persone sole: Rep. 1993 pag. 265). Prima della separazione di fatto la famiglia godeva così di un'eccedenza mensile sui fr. 1472.– (il fabbisogno familiare non era di fr. 8054.– mensili, bensì di fr. 6574.–). L'eccedenza effettiva a disposizione di ogni coniuge doveva aggirarsi, quindi, attorno ai fr. 735.– mensili.

## **E. 6**

Accertato (per quanto possibile) il tenore di vita che i coniugi avevano durante la comunione domestica, occorre ancora determinare quale sia il fabbisogno odierno dell'attrice commisurato a tale livello. L'appellante non ha indicato neppure approssimativamente l'ammontare di tale fabbisogno, né il marito si è pronunciato al riguardo. Ciò non toglie che i criteri per la definizione del fabbisogno vadano applicati d'ufficio (DTF 114 II 31 consid. 7). Ora, il minimo esistenziale del diritto esecutivo per

persone sole di fr. 1025.– mensili è quello che vigeva al momento in cui ha statuito il Pretore (Rep. 1993 pag. 265). L'importo va aggiornato al nuovo minimo di fr. 1250.– mensili in vigore dal 1° gennaio 2001 (FU 2/2001 pag. 74 cifra I) per persone con obblighi di mantenimento. In tale importo sono compresi anche il canone per la ricezione radiotelevisiva, l'abbonamento alla televisione via cavo, la spesa per l'elettricità e per l'acqua (DTF 126 III 357 consid. 1a/bbb; Rep. 1995 pag. 141, 1994 pag. 298 in alto). a) Quanto alla spesa di alloggio, dal 1° novembre 2001 l'interessata vive a \_\_\_\_\_ in un appartamento di quattro locali e mezzo per il quale versa una pigione di fr. 1600.– mensili, comprese le spese accessorie (doc. C e D di appello). Tale pigione appare ragionevole. Da essa va dedotta però la quota di complessivi

## E. 7

/

## E. 12

complessivi della pigione pagata dalla madre (un terzo più un quarto: sopra, consid. 6a), pari a fr. 530.– per I\_\_\_\_\_ e a fr. 400.– per F\_\_\_\_\_ (invece dei fr. 295.– stimati dalle raccomandazioni). Il fabbisogno medio in denaro di tali figli ammonta pertanto a fr. 1745.– mensili (I\_\_\_\_\_ ) e a fr. 1615.– mensili (F\_\_\_\_\_ ). 11. L'appellante si duole del fatto che il Pretore abbia ammesso nel fabbisogno minimo del convenuto fr. 500.– da lui corrisposti per il mantenimento di una figlia nata dalla relazione con un'altra donna. Ora, i figli che hanno un padre in comune vantano nei confronti del medesimo un identico diritto alla copertura del fabbisogno in denaro (DTF 127 III 70 consid. 2b; FamPra.ch 2001 pag. 648 con rinvii). Di conseguenza le loro necessità finanziarie vanno considerate separatamente dal fabbisogno del genitore (cfr. DTF 126 III 358 consid. 2) e la somma a disposizione va ripartita proporzionalmente fra loro (FamPra.ch 2001 pag. 648 con rinvii). a) Nella fattispecie, dalla relazione tra il convenuto e \_\_\_\_\_ (20 maggio 1963), cittadina ecuadoriana, sono nate An\_\_\_\_\_ (il 28 giugno 1991), Ann\_\_\_\_\_ (il 28 dicembre 1996) e A\_\_\_\_\_ M\_\_\_\_\_ (il 2 gennaio 2003). Secondo quanto dichiarato dall'interessato, non esiste alcun contratto di mantenimento (verbale del 4 maggio 2004 pag. 3 in alto), ma poco importa. Dovendosi questa Camera occupare – secondo le indicazioni del Tribunale federale – anche dei figli nati fuori del matrimonio, in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (DTF 128 II 413 in alto) essa deve accertare d'ufficio quale sia l'effettivo onere alimentare a carico del padre. Occorre quindi ch'essa verifichi anzitutto il fabbisogno in denaro dei figli e che determini poi in che misura la loro madre possa partecipare al mantenimento, tenuto conto della di lei capacità economica. Si aggiunga che i contributi dovuti dal convenuto ai figli minorenni non sono prioritari rispetto a quelli per l'ex moglie ( Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 446 n. 08.27 segg. con richiami di dottrina). Ove l'attore non dovesse avere risorse sufficienti per versare quanto spetta agli uni e all'altra, tutti i contributi andranno pertanto ridotti in proporzione (Rep. 1999 pag. 151; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2002.33 del 5 dicembre 2003, consid. 7d; si veda anche la sentenza del Tribunale federale 5C.44/2002 del 27 giugno 2002, consid. 3.2.2 con rimandi). b) Per quanto attiene al fabbisogno di An\_\_\_\_\_, Ann\_\_\_\_\_ e A\_\_\_\_\_ M\_\_\_\_\_, le citate raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo prevedono un fabbisogno medio in denaro di fr. 1405.– mensili per ognuna di loro fino ai 6 anni, di fr. 1415.– dai 7 ai 12 anni e di fr. 1570.– dopo di allora. Da tali importi va tolto nella fattispecie l'equivalente di fr.

435.– (rispettivamente di fr. 310.– e di 185.–) per cura e educazione, che la madre può fornire in natura. Ne discende un fabbisogno medio in denaro di fr. 970.– mensili per ogni figlia fino ai 6 anni, di fr. 1105.– mensili dai 7 ai 12 anni e di fr. 1385.– mensili dopo di allora. Altre riduzioni degli importi non si giustificano (sopra, consid. 10). Quanto al costo dell'alloggio, se è nota la spesa effettiva occorre sostituirla all'importo tabellare con la quota della spesa effettiva a carico del genitore affidatario (

### **E. 13**

Il Pretore ha fissato il contributo alimentare per l'appellante a titolo vitalizio, non essendo in grado l'attrice di ricrearsi una situazione suscettibile di metterla al riparo dall'indigenza (sentenza impugnata, pag. 5). Ora, il contributo alimentare dell'art. 125 CC è per principio limitato nel tempo, salvo che il beneficiario non possa recuperare dopo il divorzio la propria indipendenza economica ( Hausheer/Spycher, *Unterhalt nach neuem Scheidungsrecht*, *Ergänzungsband*, Berna 2001, pag. 100 n. 05.163). Il sistema dello splitting introdotto con la decima revisione dell'AVS, in vigore dal 1° gennaio 1997, e la divisione dell'avere di vecchiaia prevista dagli art. 122 segg. CC hanno notevolmente migliorato tale capacità. Di regola, pertanto, il contributo alimentare è dovuto solo fino al pensionamento del beneficiario ( Hausheer/Spycher, *op. cit.*, pag. 41 n. 05.37). a) In concreto l'attrice, dopo il pensionamento ordinario previsto nel settembre del 2015, potrà beneficiare di una rendita AVS di presumibili fr. 1823.– mensili (doc. H di appello). La quota degli averi di vecchiaia accumulati dal marito durante il matrimonio le sarà versata invece su un conto di libero passaggio e le frutterà verosimilmente fr. 280.– mensili (doc. I di appello).

Complessivamente essa avrà dunque entrate per fr. 2103.– mensili, le quali tuttavia saranno insufficienti per garantirle il “debito mantenimento” di fr. 3023.– mensili. Né il convenuto può rinviare l'attrice all'eventuale prestazione complementare AVS (art. 2 cpv. 1 e 2 lett. a della legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità [LPC]: RS 831.30), poiché queste sono sussidiarie, stanziare in funzione di un reddito determinante (art. 2 cpv. 1 e 3 a cpv. 1 LPC). E per calcolare tale reddito l'autorità amministrativa deve tener conto – fra l'altro – delle “pensioni alimentari del diritto di famiglia” (art. 3 c cpv. 1 lett. h LPC), salvo le “prestazioni dei parenti giusta gli articoli 328 e seguenti del Codice civile” (cpv. 2 lett. a). Prima, quindi, il giudice civile fissa il contributo di mantenimento a norma dell'art. 125 CC e poi l'autorità amministrativa decide se erogare prestazioni complementari (RtiD I-2004 pag. 589 n. 65c). Nella fattispecie il marito dev'essere chiamato perciò a coprire il disavanzo di fr. 920.– mensili. b) Quanto alla situazione del convenuto dopo il suo pensionamento, nulla si conosce, l'interessato avendo ommesso di produrre quanto richiesto dal giudice delegato. Nulla lascia presagire però che a quel momento egli non sarà in grado di far fronte al proprio debito mantenimento e a quello – residuo – della ex moglie. Del resto, nel 2015 egli dovrà unicamente dar fronte al sostentamento della figlia A \_\_\_\_\_ M \_\_\_\_\_, poiché An \_\_\_\_\_ e Ann \_\_\_\_\_ saranno maggiorenni e l'eventuale obbligo di mantenimento nei loro confronti non sarebbe prioritario. Il contributo di mantenimento in favore di un figlio maggiorenne agli studi non prevale infatti – diversamente dal contributo per un minorenni – sul contributo di mantenimento per l'ex coniuge (I CCA, sentenza inc. 11.97.167 del 31 marzo 1999 pubblicata in: *FamPra.ch* 1/2000 n. 4 pag. 122 con rimandi; v. anche Schwenger, *op. cit.*, n. 28 ad art. 125 CC).

### **E. 14**

Il Pretore ha previsto l'adeguamento dei contributi alimentari al rincaro, ciò che il convenuto non contesta, le clausole di indicizzazione essendo del resto un uso consolidato nella prassi (FF 1996 I pag. 129 in fondo). Anche nel caso in esame si giustifica di salvaguardare il potere d'acquisto delle rendite, ancorandole all'indice nazionale dei prezzi al consumo del febbraio 2005. Esse saranno adeguate di conseguenza il 1° gennaio di ogni anno sulla base dell'indice del dicembre precedente, la prima volta nel gennaio del 2006 (art. 128 e art. 143 n. 4 CC). II. Sull'appello adesivo

### E. 15

Il 1° novembre 2003 il convenuto ha dichiarato di ritirare l'appello adesivo, che va pertanto stralciato dai ruoli. Sugli oneri processuali si ritornerà oltre. III. Sull'appello contro il decreto cautelare

### E. 16

L'appellante chiede, in sostanza, un contributo alimentare pendente causa di complessivi fr. 6450.– mensili (fr. 4000.– per sé e fr. 2450.– per i figli). Come si è accennato (consid. 1), le censure rivolte al decreto del Pretore sono identiche a quelle contro il giudizio di merito, appena vagliate con pieno potere cognitivo. Ora, il criterio per la definizione dei contributi alimentari provvisionali si fonda sul riparto dell'eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno dei coniugi e dei figli (Leuenberger in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 29 segg., in particolare n. 36 ad art. 137 CC; Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 30 segg., in particolare n. 37 ad art. 137 CC). In caso di ammanco il debitore del contributo ha diritto, in ogni modo, di conservare l'equivalente del proprio fabbisogno minimo (DTF 127 III 70 consid. 2c con rinvii).

Applicando tale metodo di calcolo ai valori testé ottenuti, il quadro delle entrate e delle uscite coniugali si presenta come segue: reddito del marito (consid.

8) fr. 10 040.– reddito della moglie  
fr. –.– fr. 10 040.– mensili fabbisogno minimo del marito (consid. 9h) fr. 3 161.– fabbisogno minimo della moglie (consid. 6d) fr. 2 233.– fabbisogno in denaro di A \_\_\_\_\_ (consid. 10a) fr. 860.– fabbisogno in denaro di I \_\_\_\_\_ (consid. 10b) fr. 1 745.– fabbisogno in denaro di F \_\_\_\_\_ (consid. 10b) fr. 1 615.– fr. 9 614.– mensili eccedenza fr. 426.– mensili metà eccedenza

fr. 213.– mensili Il marito può conservare per sé: fr. 3161.– + fr. 213.– = fr. 3 374.– mensili, e dovrebbe corrispondere alla famiglia: fr. 10 040.– ./ fr. 3374.– = fr. 6 666.– mensili. Il

problema è che, con la sua metà eccedenza, il convenuto potrebbe contribuire al mantenimento delle tre figlie avute fuori del matrimonio solo in minima misura per rapporto al contributo dovuto ai figli nati nel matrimonio. Ciò risulterebbe contrario alla giurisprudenza del Tribunale federale (sopra, consid. 11a). Per sovvenire a tutti i suoi obblighi alimentari il convenuto dovrebbe disporre, in altri termini, di fr. 9913.– mensili (sopra, consid. 12), mentre ha soltanto a fr. 6879.– mensili (il reddito di fr. 10 040.–, meno il fabbisogno minimo di fr. 3161.–). In simili circostanze non rimane che ridurre tutti i contributi nella stessa proporzione (come si è fatto ai fini del giudizio di merito). Ne segue un contributo provvisorio per la moglie di fr. 1550.– mensili, uno per A \_\_\_\_\_ in fr. 595.– mensili, uno per I \_\_\_\_\_ in fr. 1210.– e uno per F \_\_\_\_\_ in fr. 1120.– mensili, per complessivi fr. 4475.– mensili. In materia di filiazione applicandosi, nell'interesse del minorenne, il principio inquisitorio illimitato (sopra, consid. 11a), le

domande di giudizio non vincolano il tribunale e il decreto impugnato va riformato in tal senso. Quanto al contributo alimentare per la moglie, varrebbe di per sé il principio dispositivo. Dato però che le richieste di giudizio sono correlate a contributi per i figli palesemente insufficienti, giova attenersi, anche nella commisurazione del contributo per l'interessata, alle risultanze predette. La trattenuta di stipendio, non contestata, va adeguata alla nuova situazione e comunicata al datore di lavoro dell'interessato. IV. Sull'appello adesivo

#### **E. 17**

Il 1° novembre 2003 il convenuto ha dichiarato di ritirare anche l'appello adesivo in materia cautelare, che va pertanto stralciato dai ruoli. Sugli oneri processuali si ritornerà oltre. V. Sulle spese, le ripetibili e l'assistenza giudiziaria

#### **E. 18**

Gli oneri del giudizio odierno, commisurati all'entità del contenzioso e all'impegno richiesto alla Camera, seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante esce sconfitta sul principio del divorzio, mentre ottiene causa vinta – in minima parte – sull'aumento del contributo alimentare per sé dopo il pensionamento. Inoltre ottiene una maggiorazione del contributo per i figli, quand'anche in virtù del principio inquisitorio illimitato e a costo di una reformatio in peius del contributo per sé. Nel complesso, il totale dei due contributi è inferiore rispetto alle domande di appello e a quanto riconosciuto dal marito (che proponeva la conferma della sentenza). Si giustifica dunque di porre a carico dell'appellante quattro quinti degli oneri, con obbligo di rifondere alla controparte un'equa indennità per ripetibili ridotte. L'esito dell'attuale giudizio non incide in maniera apprezzabile, invece, sul corrispondente dispositivo di primo grado, che può rimanere invariato .

#### **E. 19**

Quanto agli oneri dell'appello adesivo, il ritiro di un ricorso equivale a desistenza, sicché il recesso da una lite comporta – in linea di principio – il carico degli oneri processuali e l'obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili ( Rep. 1990 pag. 284 , 1978 pag. 375 seg.). In concreto non v'è ragione per scostarsi da tale principio, fermo restando che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta per tenere conto che il processo non termina con un giudizio di merito (art. 21 LTG), mentre l'indennità per ripetibili va commisurata alla stringatezza delle osservazioni all'appello adesivo.

#### **E. 20**

Anche gli oneri dell'appello contro il decreto cautelare seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante, che chiedeva un contributo per sé di fr. 4000.– mensili, si vede riconoscere solo fr. 1550.–, mentre per i figli ottiene fr. 2925.– a fronte di una richiesta di fr. 2490.– mensili. Si giustifica pertanto di porre gli oneri processuali per tre quarti a carico di lei e per il resto a carico della controparte, con obbligo di rifondere a quest'ultima un'adeguata indennità per ripetibili ridotte. Gli oneri dell'appello adesivo vanno, per i motivi già indicati, a carico del convenuto, che rifonderà all'attrice un'adeguata indennità per ripetibili. Anche in questo caso l'esito del giudizio odierno non incide apprezzabilmente sul pronunciato di prima sede, che può rimanere invariato.

#### **E. 21**

Entrambe le parti postulano il beneficio dell'assistenza giudiziaria. La richiesta presentata dall'attrice può essere accolta. L'indigenza di lei appare data (art. 155 vCPC, corrispondente all'odierno art. 3 cpv. 1 Lag), tanto che il fabbisogno minimo risulta largamente scoperto, e la sua posizione – almeno al momento dell'introduzione della domanda – non poteva dirsi d'acchito sprovvista di buon diritto (art. 157 vCPC, art. 14 lett. a Lag), il Pretore avendo pronunciato il divorzio anticipando l'applicazione del nuovo diritto. Circa la procedura cautelare, valgono le medesime considerazioni, senza dimenticare che una domanda di assistenza giudiziaria non ha effetto retroattivo e può riferirsi solo ad atti compiuti dal legale dopo la sua presentazione, salvo casi d'urgenza che palesemente non ricorrono nella fattispecie (DTF 122 I 203; SJ 118/1996 pag. 644; Rep. 1994 pag. 385). Per tale procedura il beneficio richiesto è concesso dunque dall'8 luglio 1999. Quanto all'assistenza giudiziaria postulata dal convenuto, di per sé l'attribuzione di congrue ripetibili renderebbe la richiesta senza oggetto. Considerate nondimeno le presumibili difficoltà d'incasso dovute alla disagiata situazione economica in cui versa l'appellante, si giustifica di accogliere la domanda (DTF 122 I 322). Per i motivi già esposti, il beneficio decorre in ogni modo dalla presentazione dell'istanza, ovvero dal 13 agosto 1999. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: I. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello del 5 luglio 1999 è parzialmente accolto e il giudizio impugnato è così riformato: 12. AO 1 è tenuto a versare a AP 1, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, i seguente contributi provvisori di mantenimento: fr. 1550.– mensili per la moglie; fr. 595.– mensili per A\_\_\_\_\_ ; fr. 1210.– mensili per I\_\_\_\_\_ e fr. 1120.– mensili per F\_\_\_\_\_. Alla direzione della \_\_\_\_\_, Lugano, è fatto obbligo di trattenere ogni mese dallo stipendio di AO 1 l'importo di fr. 4475.– e di riversare tale somma a AP 1 sul conto \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_. Per il resto l'appello è respinto e il giudizio impugnato è confermato. II. Gli oneri di tale appello, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 350.– b) spese fr. 50.– fr. 400.– sono posti per tre quarti a carico dell'appellante e il resto a carico della controparte, cui l'appellante rifonderà fr. 800.– per ripetibili ridotte. III. AP 1 è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria dall'8 luglio 1999 con il gratuito patrocinio degli avvocati e . IV. Si prende atto del ritiro dell'appello adesivo. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza. V. Gli oneri dell'appello adesivo, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 100.– b) spese fr. 50.– fr. 150.– sono posti a carico di AO 1, che rifonderà alla controparte fr. 500.– per ripetibili. VI. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello del 12 luglio 1999 è parzialmente accolto e il giudizio impugnato è così riformato: 4. AO 1 è tenuto a versare a AP 1, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari: fino al 15 aprile 2005: per A\_\_\_\_\_ fr. 595.– mensili, per I\_\_\_\_\_ fr. 1210.– mensili, per F\_\_\_\_\_ fr. 1120.– mensili, assegni familiari compresi; dal 16 aprile 2005 al 14 settembre 2007: per I\_\_\_\_\_ fr. 1325.– mensili, per F\_\_\_\_\_ fr. 1225.– mensili, assegni familiari compresi; dal 15 settembre 2007 al 1° gennaio 2009 : fr. 1520.– mensili per F\_\_\_\_\_, assegni familiari compresi; dal 2 gennaio 2009 al 27 giugno 2009 : fr. 1440.– per F\_\_\_\_\_, assegni familiari compresi, e dal 28 giugno 2009 al 13 agosto 2010 : fr. 1615.– per F\_\_\_\_\_, assegni familiari compresi. Le somme indicate sono ancorate all'indice nazionale svizzero dei prezzi al consumo del febbraio 2005 e saranno adeguate il 1° gennaio di ogni anno in base all'indice del dicembre precedente, la prima volta nel gennaio del 2006. 5. AO 1 verserà a AP 1 in via anticipata, entro il 5 di ogni mese, il seguente contributo di mantenimento (art. 125 cpv. 1 CC): fr. 1550.– mensili fino al 15 aprile 2005, fr. 1700.– mensili dal 16 aprile 2005 al 14 settembre

2007, fr. 2100.– mensili dal 15 settembre 2007 al 1° gennaio 2009, fr. 1990.– mensili dal 2 gennaio 2009 al 27 giugno 2009, fr. 2503.– mensili dal 28 giugno 2009 al 13 agosto 2010, fr. 3023.– mensili dal 14 agosto 2010 al 15 settembre 2015 o fino all'età ordinaria di pensionamento della beneficiaria e fr. 920.– mensili vita natural durante. Fino al gennaio del 2010 AP 1 sarà abilitata a chiedere un aumento del contributo alimentare fino a concorrenza di fr. 2233.– mensili nel caso in cui la situazione economica del debitore migliorasse. Le somme indicate sono ancorate all'indice nazionale svizzero dei prezzi al consumo del febbraio 2005 e saranno adeguate il 1° gennaio di ogni anno in base all'indice del dicembre precedente, la prima volta nel gennaio del 2006. 6. AP 1 ha diritto alla metà dell'aver di vecchiaia maturato da AO 1 durante il matrimonio, dal 29 marzo 1986 al passaggio in giudicato della presente sentenza. Alla \_\_\_\_\_, Fondazione collettiva per la previdenza professionale è fatto obbligo, dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza, di accreditare la relativa spettanza su un conto vincolato in favore di AP 1. Per il resto l'appello è respinto e il giudizio impugnato è confermata. VII. Gli oneri di tale appello, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 1000.– b) spese fr. 500.– fr. 1500.– sono posti per quattro quinti a carico dell'appellante e per il resto a carico della controparte, cui l'appellante rifonderà fr. 4000.– per ripetibili ridotte. VIII. AP 1 è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria dal 12 luglio 1999 con il gratuito patrocinio degli avvocati e . IX. AO 1 è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria dal 13 agosto 1999 con il gratuito patrocinio dell'avv. . X. Si prende atto del ritiro dell'appello adesivo. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza. XI. Gli oneri dell'appello adesivo, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 100.– b) spese fr. 50.– fr. 150.– sono posti a carico di AO 1, che rifonderà alla controparte fr. 500.– per ripetibili. XII. Intimazione a: ; . Comunicazione a: – Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6; – \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (in estratto, dopo il passaggio in giudicato della sentenza); – \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (dispositivo VII, seconda parte); – \_\_\_\_\_, (dispositivi III e VIII); – \_\_\_\_\_, (dispositivo IX). terzi implicati Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente \_\_\_\_\_ La segretaria \_\_\_\_\_

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.